



COMUNE
DI CERVIA

Proposta n. 350 del 11/06/2021

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 27 del 11/06/2021

OGGETTO:

DISPOSIZIONI URGENTI PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA VENDITA E DEL CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE NEL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

Visti:

- l'art. 6 del D.L. n. 117 del 3.8.2017 convertito nella L. n. 160 del 2.10.2007 come sostituito dall'art. 54 della legge n. 120 del 29/07/2010 che stabilisce: 2. "I titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni, devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e non possono riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza. 2.bis -I titolari e i gestori degli esercizi di vicinato, di cui agli articoli 4, comma 1, lettera d), e 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24:00 alle ore 6:00, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza";

- l'art. 12, comma 1, della Legge 18 aprile 2017, n. 48 per il quale "Nei casi di reiterata inosservanza delle ordinanze emanate, nella stessa materia, ai sensi dell'art. 50, commi 5 e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal presente decreto, può essere disposta dal questore l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'art. 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773;

l'art. 1, comma 2, della Legge 30 marzo 2001 n. 125 recante "Legge quadro in materia di alcole di problemi alcol correlati", che precisa che "per bevanda alcolica si intende ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol e per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21 per cento di alcol in volume";

- i commi 7 bis e 7 bis.1 dell'art. 50 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Rilevato che nel territorio comunale sono state in passato segnalate gravi criticità derivanti dal consumo di bevande alcoliche in aree pubbliche acquistate da pubblici esercizi, esercizi di vicinato e laboratori artigianali alimentari in orario serale e che tali comportamenti sono spesso associati alla formazione di assembramenti, oltre a determinare rischi per la salute pubblica e ad incidere pesantemente sulla vivibilità complessiva,

alimentando la percezione di disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini, che rivendicano il diritto alla salute, alla convivenza civile, alla sicurezza ed alla incolumità pubblica ed il libero utilizzo degli spazi pubblici;

Rilevato che le suddette criticità impongono uno specifico divieto di consumo di bevande alcoliche in area pubblica ed una specifica e rigorosa regolamentazione degli orari di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, da applicarsi in tutto il territorio;

Rilevato che una limitazione della vendita di bevande alcoliche e superalcoliche (consentendo quella di generi alimentari) per gli esercizi di vicinato e per i laboratori artigianali alimentari agevola i servizi di controllo delle Forze dell'Ordine e della Polizia Locale;

Ravvisata la necessità di rafforzare il dispositivo di controllo, evitando che gli esercizi commerciali di vicinato ed i laboratori artigianali, che nelle ore serali e notturne avendo esaurito la loro funzione di vendita di generi alimentari sono dediti esclusivamente alla vendita di bevande alcoliche o superalcoliche, possano favorire in tal modo fenomeni di attrazione e assembramento di un numero consistente di avventori e consumatori di tali bevande tali da pregiudicare la tenuta dell'Ordine Pubblico;

Considerato che la misura adottata con il presente provvedimento intende rispondere esclusivamente all'esigenza di assicurare la salute pubblica e la sicurezza urbana oltretutto il decoro e la vivibilità del contesto urbano;

Ritenuto pertanto necessario adottare, in relazione a comprovate ed evidenti esigenze di prevalente interesse pubblico, misure idonee a garantire la sicurezza urbana, anche al fine di non vanificare l'impegno profuso ed i risultati fin qui ottenuti dalle Forze dell'Ordine e dalla Polizia Locale;

Ritenuto di stabilire le seguenti misure:

- il divieto di consumo all'aperto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, dal 30 aprile 2021 al 15 ottobre 2021 compreso, nel territorio comunale, estendendo il divieto anche alla detenzione di tali bevande dalle ore 21,00 e confermando la possibilità di consumo all'interno dei locali sede dei pubblici esercizi autorizzati oppure nelle aree concesse e/o adibite a plateatico degli stessi;
- il divieto della vendita - per asporto - in tutto il territorio comunale dal 30 aprile 2021 al 15 ottobre 2021 compreso;

Visto l'art. 32 della Legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione di provvedimenti a tutela della salute pubblica;

Visto l'art. 50 comma 5 del Decreto Legislativo 267/2000, Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, quale rappresentante della comunità locale. Ritenuto che per la situazione in esame sussista il requisito di: - contingibilità, in quanto la situazione non può essere efficacemente affrontata tramite l'adozione di strumenti giuridici ordinari che prevengano la possibile formazione di aggregazione di persone, anche estemporanea, in luoghi che per la loro destinazione ne favoriscono invece il verificarsi; - urgenza, per il potenziale danno alla salute pubblica, adottando nell'immediatezza un provvedimento di natura cautelare;

Vista la Legge 7 agosto n. 241/1990 artt. 7, 21bis, 21 ter e 21 quater;

Rilevato che si è proceduto ad effettuare un corretto bilanciamento tra l'interesse pubblico e privato, ritenendo nel caso di specie preminente l'interesse alla salute, garantito dall'art. 32 della Costituzione;

Ritenuto inoltre di dovere stabilire che per i titolari delle attività in possesso di titolo abilitativo comunque denominato (autorizzazione amministrativa – denuncia o dichiarazione di inizio di attività – segnalazione certificata di inizio di attività) le prescrizioni previste agli articoli 2, 3 e 4 della presente Ordinanza costituiscono prescrizioni d'esercizio ai sensi dell'art. 9 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza R.D. n. 773/1931 e s.m.i. (di seguito T.U.L.P.S.) essendo dirette a tutelare la pubblica incolumità, l'igiene e la salute pubblica;

Dato atto che le misure previste agli artt. 1 e 2 rappresentano un giusto equilibrio tra l'esigenza di tutelare la salute pubblica, l'incolumità fisica, la pacifica convivenza, il diritto al riposo delle persone, il decoro e la sicurezza urbana ed il dovere di garantire l'esercizio della libertà di iniziativa economica;

Ritenuto che ricorrano le condizioni di necessità e di urgenza che giustificano l'adozione del presente provvedimento;

ORDINA

A parziale modifica della precedente Ordinanza n 17 del 30/04/2021 ad Oggetto : “disposizioni urgenti per la regolamentazione della vendita e del consumo di bevande alcoliche e superalcoliche nel territorio comunale” ;

Art. 1) Dal 11 giugno 2021 al 15 ottobre 2021 compreso, in tutto il territorio comunale

1.1) è vietato consumare nei luoghi pubblici o aperti al pubblico bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, ad esclusione della somministrazione e del consumo delle stesse effettuato all'interno dei locali autorizzati sede dei pubblici esercizi, attività commerciali e attività artigianali, oppure delle aree concesse e/o adibite a plateatico. La somministrazione non può mai essere effettuata tramite la vendita di bottiglie o contenitori di vetro di qualsiasi capienza fatta eccezione per il consumo al tavolo all'interno dei locali autorizzati di cui sopra.

1.2) è altresì vietato, dalle ore 21,00 fino alle ore 06,00, del giorno successivo in luoghi pubblici o aperti al pubblico, il trasporto non professionale e la detenzione delle bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, suscettibili di essere destinate al consumo vietato ai sensi del precedente punto 1.1.), con qualsiasi modalità (su veicoli privati, su mezzi pubblici, a piedi, su velocipedi e motocicli, in borsoni o sacchi o altri contenitori o esponendola sulla propria persona, ecc.), fatta eccezione per i soggetti minori di anni 18, per i quali il divieto vige per l'intero arco delle 24 ore, ovvero per l'intera giornata; al fine di garantire il rispetto di tale disposizione, l'ingresso nelle aree interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna potrà comportare, da parte della forza pubblica, il sommario controllo visivo delle persone e delle borse od oggetti portati al seguito, secondo le modalità previste dall'allegato D del D.M. 13 agosto 2019, emanato dal Ministero dell'Interno in relazione ai controlli nell'ambito degli impianti sportivi;

1.3) Fermo restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla Legge, Regolamenti e dalla presente Ordinanza, la violazione della disposizione di cui al precedente punto 1.2) comporta la confisca della merce trasportata o detenuta ai sensi dell'art. 20 della Legge n. 689/1981 previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della citata legge;

Art. 2) Dal 11 giugno 2021 al 15 ottobre 2021 compreso, in tutto il territorio comunale

2.1) è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 21.00 alle ore 06.00 del giorno successivo da parte di qualsiasi pubblico esercizio, attività commerciale o attività artigianale e con distributori automatici; resta consentita la somministrazione o il consumo al banco o ai tavoli all'interno dei locali autorizzati sede dei pubblici esercizi, attività commerciali e attività artigianali, delle aree concesse e/o adibite a plateatico; resta consentita altresì fino alle ore 23.00 la vendita di bevande alcoliche di gradazione inferiore a 8 gradi in contenitori in lattina da 33 cl esclusivamente per il consumo domestico in appositi involucri chiusi e sigillati;

2.2) Ciascun esercizio e attività interessata dalla disposizione di cui al precedente punto 2.1) è tenuto:

a) ad affiggerne la presente Ordinanza o apposito cartello negli spazi aperti al pubblico, in maniera visibile alla clientela, onde favorirne il rispetto diffuso con la seguente dicitura:

- “è vietata la vendita di bevande alcoliche di qualunque gradazione; tali attività sono consentite solo all'interno dei locali e delle aree, anche esterne, autorizzate e/o concesse per l'attività di somministrazione o consumo, individuate con assoluta chiarezza connotativa (attrezzate con tavoli o altri arredi) entro i seguenti

limiti di orario: fino alle ore 21 per la vendita per asporto; fino alle ore 24 per il consumo non assistito sul posto; fino alle ore 3 per la somministrazione nelle sole attività autorizzate e/o legittimate ad essa”;

- “è vietata la detenzione ed il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione; tali attività sono consentite solo all'interno dei locali e delle aree, anche esterne, autorizzate e/o concesse per l'attività di somministrazione e/o consumo, individuate con assoluta chiarezza connotativa (organizzate con tavoli o altri arredi)”;

b) rendere non usufruibile, dalle ore 21.00 fino alle ore 06.00, l'utilizzo di espositori, scaffalature e banchi frigo contenenti bevande alcoliche con idonea chiusura o segnaletica dedicata;

Art. 3) Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione al presente provvedimento comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniaria:

- Per le violazioni delle prescrizioni di cui all'art 1 della presente ordinanza, si applica la sanzione da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro;
- Per le violazioni delle prescrizioni di cui all'art 2 della presente ordinanza, che costituiscono prescrizioni d'esercizio ai sensi dell'art. 9 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza R.D. n. 773/1931 e s.m.i., si applicano le sanzioni di cui all'art. 17 bis del T.U.L.P.S. e, in caso di seconda violazione, si applica altresì la sanzione accessoria della sospensione dell'attività per un periodo di 3 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di notifica del relativo provvedimento;

DISPONE

la pubblicazione della presente Ordinanza all'albo pretorio *on-line* ai fini della generale conoscenza **che venga apposta negli spazi pubblici comunali dedicati alla pubblicità ed alle pubbliche affissioni** e di adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 42, c. 1 del D.LGS 33/2013 ed inoltre che venga trasmessa in copia

- al Prefetto e al Questore;
- alle Associazioni di Categoria;
- al Comando della Polizia Locale;
- ai Settori del Comune competenti

AVVISA

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

IL SINDACO

(doc.to firmato digitalmente)